

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la “Società”) con la denominazione di “Emma Villas S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale in Roma.

2.2. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze, filiali, succursali e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto l'attività di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese tutte le attività inerenti alla promozione, lo sviluppo e l'esercizio del turismo nazionale e internazionale.

La Società potrà, sia in Italia che all'estero, istituire e gestire agenzie di viaggio e di turismo, assumere la rappresentanza e la biglietteria di compagnie aeree, ferroviarie e marittime, di noleggio di mezzi di trasporto di ogni tipo e noleggiarli direttamente. La Società potrà provvedere alla realizzazione di eventi e di azioni promozionali con vendita dei servizi delle aziende industriali e turistiche e dei prodotti delle aziende industriali e commerciali, anche con l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito, l'acquisto, la vendita, la gestione e l'organizzazione sia in proprio che per conto di terzi di attività turistico-alberghiere, ristoranti, bar, discoteche, impianti sportivi, camping e ostelli, villaggi turistici, residences e similari.

La Società ha, inoltre, per oggetto l'intermediazione turistica tra il consumatore o le agenzie di viaggio o tour operators e i produttori di servizi turistici in Italia o all'estero. In particolare, la Società potrà acquistare interi programmi turistici dalle agenzie e venderli, in tutto o in parte, a uno o più produttori.

La Società potrà integrare i servizi offerti dai produttori alla clientela mediante la fornitura diretta di beni e servizi previsti dai programmi turistici; in definitiva la Società si pone come punto di riferimento, da una parte, per tutte le agenzie turistiche in cerca di strutture ricettive e ricreative per l'attuazione dei loro programmi in Italia e all'esterno e, dall'altra parte, per tutti i possessori di tali strutture in cerca di clientela.

La Società potrà inoltre svolgere:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e l'amministrazione (sia in conto proprio che in conto terzi), la locazione, nonché la locazione e la sublocazione ad uso turistico, la sublocazione, la costruzione (anche in appalto), la ristrutturazione e i lavori edili in genere di beni immobili di qualsiasi tipo e genere;
- attività di locazione/sublocazione di uffici attrezzati e non;
- servizi di segreteria e reception;
- progettazione e realizzazione di grafica pubblicitaria;

- l'esercizio delle attività di promozione e sviluppo di prodotti e servizi. Potrà fornire a chiunque ne faccia richiesta, tutti i servizi connessi e non alle attività principali: ad esempio fornire consulenze commerciali, marketing, realizzare campagne pubblicitarie, depliant, creare marchi;
- essa potrà svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le attività commerciali integrative alle attività principali;
- acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di suoli, edifici e loro porzioni, aziende agricole;
- progettazione e costruzione, con il sistema dell'appalto per conto di terzi e con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini, di interesse pubblico o privato, di edifici ad uso civile, commerciale, alberghiero od industriale;
- l'esecuzione di lavori di restauro, ristrutturazione, manutenzione e finitura di fabbricati ed ambienti, fabbricazione e posa in opera di costruzioni edili prefabbricate;
- movimento terra, lavori stradali ed altra edilizia specializzata;
- lavorazione e/o commercializzazione di materiali inerti, ferrosi e lignei, di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, di materiali per l'edilizia;
- lavorazione e smaltimento di materiali di risulta e rifiuti delle lavorazioni.

La Società potrà provvedere alla realizzazione e gestione di servizi pubblicitari, delle pubbliche relazioni e delle azioni promozionali con vendita dei servizi delle aziende industriali e turistiche e dei prodotti delle aziende industriali e commerciali, anche con l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito, l'acquisto, la vendita la gestione e l'organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività turistico-alberghiere, ristoranti, bar, discoteche, impianti sportivi, camping e ostelli, villaggi turistici, residences e similari, attività industriali e commerciali, sia all'ingrosso che al minuto, di ogni tipo e genere merceologico.

La Società potrà altresì fornire a chiunque ne faccia richiesta tutti i servizi connessi e non alle attività principali: per esempio fornire consulenze commerciali, marketing, realizzare campagne pubblicitarie, depliant, creare marchi.

Per tutte le attività potranno essere utilizzati tutti i mezzi di comunicazione di massa, radio e televisione, anche via cavo e satellite, private o di Stato o estere, quotidiani o periodici locali, nazionali o esteri, affissioni, volantini, internet o altri mezzi ritenuti necessari e idonei allo scopo. Per l'invio in massa di depliant pubblicitari in proprio o per conto di terzi committenti, la Società potrà richiedere al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni l'applicazione di tariffe agevolative previste nella fattispecie.

La Società potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento in genere, fiere e mostre, manifestazioni culturali, di moda, artistiche e politiche, congressi, svolgere il disbrigo di pratiche varie.

I servizi di cui sopra potranno essere organizzati anche per proprio conto, così come, nel rispetto delle clausole contrattuali, subappaltati a terzi.

3.2. La Società potrà svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le attività commerciali integrative a quelle principali. A tal fine, la Società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e di credito, ivi compreso il rilascio di fidejussioni anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, potrà infine compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere, in ogni caso e senza limite di importo, tutti gli atti occorrenti per la realizzazione delle attività indicate nell'oggetto sociale, e così, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali di ogni tipo inerenti all'attività svolta;
- prendere in affitto immobili, acquistare e vendere i medesimi anche per scopi strumentali, vendere e affittare detti beni, acquistare terreni per la costruzione di immobili, anche provvedendovi in economia oppure tramite terzi appaltatori, acquistare, affittare, vendere e locare aziende o rami d'azienda;
- acquistare, vendere, prendere o dare a noleggio beni mobili iscritti in pubblici registri, materiali e apparecchiature di ogni tipo, anche di carattere strumentale, merci in genere, necessari all'attività da svolgere;
- acquistare, affittare vendere e locare aziende o rami d'azienda;
- stipulare contratti di commissione, concessione, agenzia e rappresentanza;
- ricorrere al credito bancario in tutte le forme attualmente praticate, al leasing passivo, al lease-back passivo, all'usufrutto etc.;
- contrarre mutui anche di carattere agevolato per il settore, a breve, medio e lungo termine, siano essi chirografari o ipotecari, concedendo la relativa iscrizione ipotecaria;
- concedere iscrizioni ipotecarie sui propri beni, anche a favore di terzi o soci per operazioni finanziarie nelle quali la Società partecipi come datrice d'ipoteca, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie reali, a favore di terzi o dei soci;
- nel rispetto delle norme in materia, avvalersi dell'opera subordinata di prestatori di lavoro dipendente, anche apprendisti e altri collaboratori, e dell'opera di professionisti, nonché servirsi dell'opera di aziende specializzate per la realizzazione di prodotti, servizi, consulenze etc.;
- stipulare, per determinati affari temporali, contratti di associazione in partecipazione regolati dalle norme del Codice Civile;
- assumere partecipazioni ed interessenze, anche azionarie, in società, imprese ed enti di ogni tipo ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque assumere tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili per il conseguimento dello scopo;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese del settore;
- ricorrere a ogni fonte di pubblicità promozionale, partecipare a mostre o fiere;
- partecipare a gare di appalto da chiunque indette;
- istituire e organizzare rami aziendali specifici con propri marchi e insegne, operazioni non in contrasto con gli obblighi e divieti previsti dal D. Lgs. 30.9.1993 n. 385;
- richiedere agevolazioni tariffarie per l'invio di corrispondenza;
- effettuare ogni altra operazione necessaria al funzionamento della Società, finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare sono espressamente escluse le attività di cui alla L. 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1.9.1993 n. 305, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5

Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 69.695,00 (sessantanovemilaseicentonovantacinque/00) ed è diviso in n. 6.969.500 (seimilioninovecentosessantanovemilacinquecento) azioni prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").

6.2. Le Azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF").

Articolo 7

Conferimenti e aumenti di capitale

7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su di un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.5. L'assemblea straordinaria in data 13 luglio 2023 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro 5 (cinque) anni dalla deliberazione, per massimi euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o

sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 8

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

8.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

8.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

9.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

10.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 11

Offerte pubbliche di acquisto

11.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4. Gli obblighi di cui all’articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 11-bis

Obbligo e diritto di acquisto

11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l’articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l’applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

11-bis.2. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l’articolo 111 del TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

11-bis.3. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà

pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11-bis.4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

11-bis.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

11-bis.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

Articolo 11-ter

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

11-ter.1. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

11-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

11-ter.3. Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

12.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia), salvo quanto di seguito previsto.

12.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 11-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

12.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della Società, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata.

12.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

12.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

12.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

12.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

12.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

12.9. La Società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

12.10. La Società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 20), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per

i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

12.11. La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 13

Recesso

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Convocazione

14.1. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato (anche per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "ilSole24Ore" e "Corriere della Sera" e, in ogni caso, sul sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

14.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. In aggiunta a quanto precede e ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni e/o strumenti finanziari anche partecipativi – , l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

14.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

14.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15

Intervento e voto

15.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

15.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

15.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-*undecies* TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

15.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16

Presidente

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Competenze e maggioranze

17.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-ter.

17.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 18

Verbalizzazione

18.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

18.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria ed il verbale può essere sottoscritto anche dal solo notaio.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Numero, durata, compenso, caratteristiche e facoltà degli amministratori

19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

19.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

19.4. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie

di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

19.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

Articolo 20

Nomina degli amministratori

20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero almeno 2 (due) amministratori – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

20.2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

20.3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

20.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

20.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni

prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

20.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

20.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

20.9. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

20.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

20.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

20.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

20.13. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

20.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

20.15. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, ove presente; in caso contrario il candidato è scelto dal consiglio di amministrazione, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

20.16. Fatto salvo quanto precede, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

20.17. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo lo stesso procedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 21

Presidente e organi delegati

21.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

21.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 19.5 – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

21.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Articolo 22

Riunioni del consiglio

22.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna, San Marino o Città del Vaticano, ogni volta che il presidente, o in

caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

22.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

22.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

22.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

22.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria). Ai fini della verbalizzazione delle sedute si applica il disposto di cui all'articolo 18, mutatis mutandis.

Articolo 23

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

23.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 17.2.

Articolo 24

Poteri di rappresentanza

24.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

24.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Operazioni con parti correlate

25.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

25.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

25.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

25.4. Anche in mancanza di parere espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate (ciò esclusivamente qualora esso non sia stato, o non possa essere, rilasciato e dunque non anche qualora esso sia stato espresso ma sia negativo, valendo al riguardo le applicabili disposizioni di cui alla Procedura), il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 17.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impediti solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

25.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 26

Collegio Sindacale

26.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

26.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

26.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

26.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

26.6. Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge; nonché (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

26.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

26.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

26.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede.

26.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

26.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza.

26.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.18. Ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Articolo 27

Revisione legale

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

Esercizi sociali e redazione del bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29

Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

TITOLO VII – SCIoglimento

Articolo 30

Nomina dei liquidatori

30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Rinvio

31.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.